

STATUTO DELLA "SCUOLA DI MUSICA SINFONIA A.P.S".

TITOLO I. COSTITUZIONI E SCOPI

ARTICOLO 1. COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Lucca, via Nazario Sauro n.527 un'associazione culturale che assume la denominazione "Scuola di Musica Sinfonia A.P.S."

ARTICOLO 2. SCOPI

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività d'interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

L'associazione svolge attività nel settore culturale e turistico senza fini di lucro.

ARTICOLO 3. COMPITI

Per la realizzazione dei propri scopi sociali, l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- organizzare corsi di musica di ogni tipo e livello per i propri soci;
- organizzare servizi, iniziative, attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e formazione nel campo musicale in genere dei propri soci;
- avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (ad es. comitati di quartiere e circoscrizioni), ai consigli scolastici e di istituto per una adeguata programmazione culturale sul territorio;
- collaborare con altre associazioni e circoli che abbiano le medesime finalità;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

Mania: Long
Albino D'Anna
Menino Di. Ist.
Fiora Toechini
Dorlora Fiori
Jacopo Peloni
Daniel Gumbel
Concetta G. M. M. M.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II. I SOCI

ARTICOLO 4. IL SOCIO

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale dell'associazione, senza limiti temporali all'attività associativa.

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza distinzioni.

ARTICOLO 5. AMMISSIONE DEL SOCIO

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni sociali.

In caso di socio che non abbia la maggiore età, questi è rappresentato nei rapporti sociali da chi esercita la responsabilità genitoriale

Entro trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo decide in merito all'accettazione della domanda. Allo scopo può delegare il presidente dell'associazione od altro membro del Consiglio Direttivo stesso.

L'accettazione della domanda dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Presidente dell'associazione comunicherà all'interessato le motivazioni della decisione.

L'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci nella sua prima convocazione.

ARTICOLO 6. DIRITTI DEL SOCIO

Il socio ha diritto di:

- a) ricevere la tessera sociale;
- b) frequentare i locali dell'associazione;
- c) partecipare alle manifestazioni indette dall'associazione stessa, nel rispetto dei regolamenti interni e delle modalità

organizzative.

Ha inoltre diritto ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno quindici giorni al Presidente dell'associazione. Se maggiorenne, ha diritto di:

- a) eleggere gli organi direttivi dell'associazione ed essere eletto negli stessi, se maggiorenne;
- b) votare, se maggiorenne, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario;
- c) essere informato delle convocazioni assembleari;
- d) poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e i rendiconti economici e finanziari, secondo quanto previsto dal presente statuto, se maggiorenne.

ARTICOLO 7. DOVERI DEL SOCIO

Il socio è tenuto:

- a) al pagamento della quota sociale e delle eventuali quote supplementari;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a tenere nei locali dell'associazione un comportamento rispettoso delle prerogative degli altri associati.

ARTICOLO 8. RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere rivolta per scritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il socio decade dall'appartenenza all'associazione se non rinnova le quote sociali entro il termine stabilito dal consiglio Direttivo.

Il socio è espulso o radiato per i seguenti motivi:

- a) quando si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificativi motivi;
- b) quando non ottemperi, in modo grave, alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) quando in qualunque modo arrechi danni materiali o morali, di una certa gravità, all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla loro deliberazione. I soci radiati per morosità potranno essere riammessi dietro domanda, pagando una nuova quota d'iscrizione, nonchè quanto ancora di loro spettanza.

I soci espulsi o radiati potranno, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci nella sua prima convocazione.

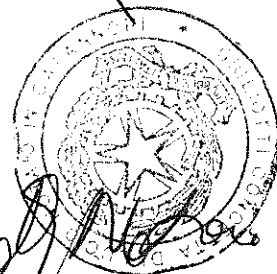
TITOLO III. FONDO COMUNE E RENDICONTAZIONE

ARTICOLO 9. PATRIMONIO SOCIALE

Barbara Riccio
Davide Simet

Giorgia Zecchini
Jacopo Thelan

Luca Tasso
Alberto D'Amore
Maurizio Olivetti



Il patrimonio sociale è costituito da:

- i contributi degli associati e dei beni acquistati con tali contributi;
- i contributi, le erogazioni e i lasciti diversi;
- il fondo di riserva.

ARTICOLO 10. QUOTE SOCIALI

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, nè sono trasmissibili per atti tra vivi. Le quote sociali non sono rivalutabili.

ARTICOLO 11. RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. E' predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo.

Una volta approvato, è esposto per trenta giorni consecutivi presso i locali dell'associazione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione od in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate siano maggiori di 100.000,00 (centomila) euro annui.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate siano maggiori di 1.000.000 (un milione) di euro annui.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 12. RESIDUO ATTIVO

L'eventuale residuo attivo risultante dal rendiconto, sarà devoluto come segue:

- al fondo di riserva;
- per iniziative relative agli scopi statutari e ai settori di intervento dell'associazione o per impianti od ammodernamento delle attrezzature.

Tale ripartizione viene decisa di anno in anno dall'Assemblea dei soci.

E' vietata qualsiasi distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV. L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 13. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo statuto.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 14. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il trenta aprile dal Presidente dell'associazione

Essa:

- approva le linee programmatiche generali delle attività;
- elegge e revoca, il Consiglio Direttivo e l'eventuale organo di controllo;
- approva i regolamenti dell'associazione, tra cui anche l'eventuale regolamento assembleare;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva la devoluzione del residuo attivo di bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente dell'associazione anche allorchè ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Articolo 15. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente dell'assemblea nei seguenti casi:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- tutte le volte che lo reputi necessario la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo od il Presidente dell'associazione;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati;

L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16. Norme comuni alle assemblee

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con affissione della convocazione presso i locali dell'associazione o con annuncio scritto ad ogni socio, almeno sette giorni prima del suo svolgimento.

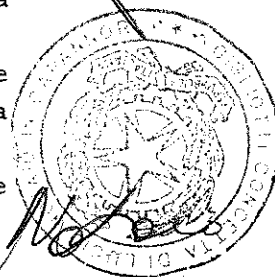
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che

Barbara Fodor
Dorel Gintol

Giorgia Soechi
Jacopo Thelam

Luca Longo
Alberto D'Amore
Monica Olivetti



Concetta Figlioli

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo il giorno successivo rispetto alla data stabilita per la prima convocazione

Le assemblee deliberano validamente su tutte le questioni all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Per deliberare modifiche da apportare allo statuto è indispensabile una maggioranza dei voti pari ai due terzi dei presenti

Quando l'assemblea è convocata per lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Solo gli associate in regola con le quote sociali hanno diritto di voto. Ogni socio ha un voto. E' consentito che un socio ne rappresenti un altro, purchè con delega scritta.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali e rese note, anche per estratto, tramite affissione nei locali del circolo.

TITOLO V. ORGANI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 17. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti tra i soci. I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. **Si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario e fissa le responsabilità di altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini statutari. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria ogni mese. Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il suo Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e rese note, anche per estratto, tramite affissione nei locali dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 18. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- redigere i rendiconti economici e finanziari;
- curare l'esecuzione delle delibere delle assemblee degli associati;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'assemblea degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere relativi all'attività sociale;
- formulare regolamenti interni da sottoporre all'assemblea degli associati;
- deliberare circa l'ammissione, l'esclusione e la radiazione degli associati;
- favorire la partecipazione degli associati, propri e delle altre associazioni con cui collabora, alle attività dell'associazione.

ARTICOLO 19. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Spettano al Presidente tutte le mansioni relative all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne prepara i lavori ed appronta la necessaria documentazione. Cura la realizzazione dei programmi di attività sociale ed ha la piena responsabilità dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 bis. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Barbara Riccio
Davide Gumbel

Stefano Tocchini
Jacopo Pirella

Luca Longo
Alberto Bonini
Monica Divisi

Concetta G. G. G.



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI. SCIoglimento E NORME FINALI

ARTICOLO 20. SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 16 del presente statuto, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. I fondi residui ed i ricavi dei realizzi devono essere destinati previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore od a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ARTICOLO 21. NORME FINALI

Per quanto non contemplato dal presente statuto, decide l'assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche ed in quanto compatibile, dal Codice civile.